

**Proponente: 29.B**  
**Proposta: 2020/300**

**del 09/07/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 871**

**del 09/07/2020**

**POLITICHE DI PARTECIPAZIONE**

**Dirigente: LEVI dott.ssa Nicoletta**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE PARZIALE E TEMPORANEA DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SPECIALISTICA DI "GESTIONE E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, DEFINIZIONE E GESTIONE DI AZIONI PROGETTUALI SVILUPPATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUA\_QUARTIERE BENE COMUNE" RELATIVE AI PROCESSI PARTECIPATI IN RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO", IN ESECUZIONE DELL'ART. 91 DEL D.L. 18/2020 E AI SENSI DELL'ART. 1256 C.C. .



## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;

### Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2020 si è provveduto ad approvare la nuova macro-struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01.02.2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.02.2020 si è provveduto ad approvare la definizione dei nuovi centri di responsabilità a seguito della nuova struttura organizzativa ed assegnazione dei budget conseguenti;
- con provvedimento PG n. 47983 del 28.02.2020, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Nicoletta Levi le funzioni di Dirigente della struttura di policy "Politiche di Partecipazione", sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/03/2020 e sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e comunque non oltre il termine del mandato del sindaco;

### Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale RUD n. 1331 del 05.12.2019 si è provveduto, a seguito degli esiti di specifica selezione pubblica con valutazione comparativa, al conferimento di un incarico di prestazione autonoma professionale per attività specialistica relativa a "Gestione e supporto alla progettazione, definizione e gestione di azioni progettuali sviluppate nell'ambito del Progetto "QUA\_ Quartiere bene comune", relative ai processi partecipati in riferimento agli strumenti di programmazione del governo del territorio" - al primo candidato classificato nella relativa graduatoria, ARCH. ELENA FARNE', CF: FRNLNE74T68A944X – P. IVA: 03814970400, per un compenso lordo onnicomprensivo di euro 20.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni";
- la suddetta attività specialistica prevede due fasi di realizzazione nel periodo dicembre 2019 – luglio 2020, come di seguito indicato:  
1^ fase: dicembre 2019
- Consulenza alla progettazione dello strumento strategico di cura della città individuato quartiere per quartiere e sua connessione con gli indirizzi e azioni del nuovo Piano Urbanistico Generale;
- Consulenza alla ridefinizione delle unità territoriali funzionali allo strumento strategico di cui sopra;
- Supporto alla gestione della governance interna con i servizi interessati.  
Elaborati da consegnare a fine periodo:
  - documento di progettazione dello strumento strategico di cura della città;
  - documento di ridefinizione delle unità territoriali;

2<sup>a</sup> fase: periodo gennaio – luglio 2020

- Supporto all'organizzazione dei percorsi partecipati nei quartieri per l'elaborazione dei progetti di cura della città e in connessione alla Strategia Urbana ed Ecologico ambientale del PUG;
- Coordinamento strategico dei diversi percorsi.

Elaborati da consegnare a fine periodo:

- documento di progettazione dei percorsi partecipati da realizzare nei quartieri nel periodo gennaio-luglio 2020;
- report conclusivo dell'attività svolta.

Trasversalmente è richiesto inoltre un supporto alla progettazione delle strategie di comunicazione delle suddette attività;

- il suddetto contratto ha decorrenza dal 06.12.2019, data di esecutività della determina di conferimento, al 31.07.2020, ed è stato regolarmente registrato nel Registro comunale delle scritture private con n. 09 in data 31.01.2020;

**Considerato** che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono stati adottati vari provvedimenti governativi, volti al contenimento del virus sul territorio nazionale;

**Visti pertanto:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il DPCM del 23 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DPCM del 28 marzo 2020, con oggetto “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2020”;
- il DPCM del 1 aprile 2020, con oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 10 aprile 2020, con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM del 26 aprile 2020, con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

#### **Dato atto che:**

- in particolare con il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, il DPCM del 4 marzo 2020, il DPCM dell' 8 marzo 2020 e il DPCM del 2 aprile 2020 è stata prima disposta, e nei decreti successivi sempre confermata, la sospensione delle attività di vari centri di aggregazione sociale/sportiva/culturale, comprese quelle dei Centri Sociali, al fine di contribuire alla limitazione degli spostamenti delle persone e, soprattutto, delle occasioni di contatti sociali, evitando drasticamente ogni possibile situazione di assembramento;
- i Centri Sociali cittadini e le altre realtà di aggregazione presenti sul territorio sono stati pertanto chiusi a partire dall'8 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni;

#### **Visti inoltre:**

- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 17 maggio 2020 con oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 18 maggio 2020 con oggetto “Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020”;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Dato atto** che tali decreti hanno aggiornato le misure di contenimento del virus Covid-19 in vigore in tutto il Paese;

**Viste inoltre** le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, n. 84 del 21 maggio 2020 e n. 87 del 23 maggio 2020;

#### **Considerato che:**

- con l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, sulla base dell'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 evidenziatasi nel territorio emiliano-romagnolo, è stata disposta la riapertura di diverse attività comprese quelle dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, a decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e

senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

- il suddetto Protocollo regionale è stato adottato con ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 87 del 23 maggio 2020 – Allegato 2 – e prevede misure precise e dettagliate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute degli operatori, dei volontari e degli utenti;

#### **Considerato inoltre che:**

- le attività oggetto del contratto in essere suindicato sono riferite all'organizzazione di percorsi partecipati nei quartieri nell'ambito del Progetto "Qua\_Quartiere bene comune", per l'elaborazione dei progetti di cura della città e in connessione alla Strategia Urbana ed Ecologico ambientale del PUG, con protagonisti assoluti i cittadini chiamati in prima persona a partecipare ad incontri e dibattiti organizzati, in prevalenza, presso i centri sociali cittadini;
- la 1<sup>a</sup> fase del suddetto contratto, con scadenza dicembre 2019, è stata regolarmente realizzata e che sono stati consegnati alla Policy Politiche di partecipazione i relativi elaborati di fine periodo;
- la 2<sup>a</sup> fase, da realizzarsi nel periodo gennaio – luglio 2020, di fatto è stata realizzata solo in minima parte e non completata a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19 e della conseguente sospensione delle attività di vari centri di aggregazione, in particolare dei centri sociali cittadini;
- le disposizioni contenute nel suindicato Protocollo regionale, pur consentendo l'apertura dei centri sociali cittadini e di altri centri di aggregazione, non si ritengono sufficienti per l'efficace svolgimento dei processi partecipativi di cui alla 2<sup>a</sup> fase del contratto in oggetto, in cui è fondamentale assicurare un adeguato ed elevato grado di partecipazione in particolare da parte di nuove tipologie di stakeolder, giovani coppie con bambini, che si ritiene necessario intercettare per stimolare la rigenerazione del capitale sociale, ampliando la platea dei partecipanti e aumentando la qualità del dibattito sociale e dei percorsi collaborativi;
- l'attuale situazione di emergenza epidemiologica costituisce una circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto suindicato e causa di forza maggiore che ha oggettivamente impedito la regolare esecuzione delle attività previste nella 2<sup>a</sup> fase del contratto in oggetto, a partire dall'8 marzo 2020;

**Valutato** pertanto che allo stato attuale non sia possibile stabilire una data certa di riattivazione dei processi partecipativi di cui alla 2<sup>a</sup> fase del contratto in oggetto, poiché subordinata alla riorganizzazione delle attività e modalità di partecipazione ancora in corso di definizione, salvo comunque l'eventuale aggravamento della situazione edipemiologica tale da ripristinare ogni misura di contenimento;

**Richiamato** l'art. 91 del D. L. 18/2020 "Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici";

**Richiamati** gli artt. 1218 "Responsabilità del debitore" e 1223 "Risarcimento del danno" del Codice civile;

**Richiamato altresì** l'art. 1256 "Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea" del Codice civile che recita "*L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. (omissis)*";

### **Ritenuto pertanto opportuno:**

- provvedere a formalizzare, con effetto retroattivo, la sospensione parziale e temporanea del contratto in essere in oggetto, con riferimento esclusivo alla 2<sup>a</sup> fase dello stesso, in esecuzione dell'art. 91 del D. L. 18/2020 e ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile, a partire dall'8 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni, non essendo attualmente possibile prevedere il termine della sospensione;
- definire con un successivo atto il periodo esatto della sospensione, approvando contestualmente per il medesimo periodo lo slittamento temporale del contratto e la definizione della nuova durata, nonché l'eventuale rimodulazione e/o integrazione del contratto, modificando conseguentemente la copertura finanziaria sul bilancio annuale ed eventualmente su quello pluriennale, al fine di allineare la parte contabile a quella giuridico-contrattuale;

### **Considerato inoltre che:**

- la giurisprudenza ha ribadito come la sospensione possa ritenersi legittima solo allorché sia disposta per motivi di pubblico interesse o per necessità (Cass. Civ., 21 giugno 2007, n. 14510), o sia giustificata da fatti obiettivi non imputabili alla Pubblica Amministrazione committente o da esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

### **Visti:**

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

## **DETERMINA**

- 1. di sospendere** parzialmente e temporaneamente, per le motivazioni indicate in premessa, in esecuzione dell'art. 91 del D. L. 18/2020 e ai sensi dell'art. 1256 del Codice civile, con effetto retroattivo a partire dall'8 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni, l'esecuzione del contratto in essere relativo all'incarico di prestazione professionale conferito all'Arch. Elena Farnè, con le modalità indicate in premessa, per attività specialistica di "Gestione e supporto alla progettazione, definizione e gestione di azioni progettuali sviluppate nell'ambito del Progetto "QUA\_ Quartiere bene comune", relative ai processi partecipati in riferimento agli strumenti di programmazione del governo del territorio";
- 2. di dare atto** che la suddetta sospensione è relativa esclusivamente alla 2<sup>a</sup> fase del contratto in oggetto che prevede la realizzazione delle seguenti attività:
  - Supporto all'organizzazione dei percorsi partecipati nei quartieri per l'elaborazione dei progetti di cura della città e in connessione alla Strategia Urbana ed Ecologico ambientale del PUG;
  - Coordinamento strategico dei diversi percorsi;.

Elaborati da consegnare a fine periodo:

  - documento di progettazione dei percorsi partecipati da realizzare nei quartieri nel periodo gennaio-luglio 2020;

- report conclusivo dell'attività svolta.
  - Supporto alla progettazione delle strategie di comunicazione delle suddette attività;
3. **di dare atto** che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a definire il periodo esatto della sospensione, approvando contestualmente per il medesimo periodo lo slittamento temporale del contratto e la conseguente definizione della nuova durata, nonché l'eventuale rimodulazione e/o integrazione dello stesso, modificando conseguentemente la copertura finanziaria sul bilancio annuale ed eventualmente su quello pluriennale, al fine di allineare la parte contabile a quella giuridico-contrattuale;
  4. **di dare atto** che l'eventuale rimodulazione e/o integrazione delle attività contrattuali dovrà rispettare le caratteristiche del contratto in essere, senza snaturarne obiettivi e contenuti;
  5. **di dare atto** che non si rende necessario registrare la sospensione contrattuale in oggetto sulla piattaforma regionale e nazionale Sitar e Simog presso Anac, in quanto trattasi di incarico conferito ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., quindi di contratto di lavoro autonomo e non contratto di appalto di servizi o lavori;
  6. **di trasmettere** il presente provvedimento al professionista incaricato - Arch. Elena Farnè - a mezzo PEC, quale notifica ufficiale di sospensione contrattuale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**LA DIRIGENTE**

**Dott.ssa Nicoletta Levi**